

Presidente. Se non sorgono osservazioni in contrario rimane approvato.

(È approvato.)

Dall'articolo 109 al 117 non è stata presentata alcuna proposta, perciò quegli articoli s'intendono approvati.

Sull'articolo 117 l'onorevole Randaccio ha proposto che si aggiunga:

« Nulla è innovato in riguardo ai termini oggi stabiliti per il ritiro delle merci nelle stazioni marittime. »

L'onorevole Randaccio ha facoltà di parlare.

Randaccio. Con l'articolo 117, lettera o), la Società, nei casi di straordinaria affluenza, ha facoltà di ridurre fino di un terzo il termine per il ritiro delle merci, ed inoltre può aumentare di un terzo i diritti di deposito o di sosta in quelle stazioni dove si verificasse l'ingombro, e per tutta la durata del medesimo.

Nello stabilire questa condizione non si tenne certo presente la difficoltà di applicarla nelle stazioni marittime, nelle quali diventerebbe assolutamente eccessiva.

Altrove le merci possono essere collocate in magazzini particolari, ove l'amministrazione ferroviaria abbia ingombri i propri; ma le merci che giungono alle stazioni marittime, ed in specie in quella di Genova, dove ognuno sa come manchino lo spazio ed i fabbricati convenienti, non avrebbero altro riparo che la stiva dei bastimenti, la quale non è disponibile in ogni circostanza; e di più importerebbe una spesa grave, continua. Di qui la necessità di modificare la condizione per il ritiro delle merci nelle stazioni marittime e la ragione della mia aggiunta, che raccomando all'attenzione della Camera.

Presidente. Onorevole relatore?

Corvetto, relatore. Noi non crediamo necessario l'emendamento dell'onorevole Randaccio di cui peraltro si può tener conto come di una raccomandazione.

Alla specialità del caso di stazioni marittime provvedono la tariffa e le condizioni speciali.

Ma se si tratta di una raccomandazione, della quale si terrà conto nella compilazione del regolamento, la Commissione non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. Onorevole Randaccio, come ha udito, la Commissione accetterebbe la sua proposta come una raccomandazione.

Randaccio. Desidererei conoscere l'avviso dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

Presidente. Onorevole Randaccio?

Randaccio. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Commissione e del ministro e ritiro la mia proposta.

Presidente. Così rimane approvato l'articolo 117.

Dall'articolo 117 al 124 inclusivo non vi è alcuna proposta; perciò questi articoli s'intendono approvati.

All'articolo 125 l'onorevole Tartufari ha presentato un emendamento; vale a dire la soppressione dei due primi capoversi.

Onorevole Tartufari, ha facoltà di parlare.

Tartufari. Le variazioni che propongo sono di una qualche importanza, perchè tendono ad ovviare che si contravvenga alle disposizioni del Codice di commercio (*Rumori*)

Presidente. Onorevole Tartufari, se Ella volesse alzare un po' la voce, gli stenografi raccoglierebbero meglio le sue parole.

Tartufari. Tra i vettori di diverse linee ferroviarie non havvi vincolo obbligatorio per un'assoluta necessità di cose. Non può nascere adunque che da convenzione o da legge.

Dall'altro canto, siccome sembra necessario che chi assume il trasporto oltre le proprie linee abbia a imporsi le obbligazioni del vettore successivo, quasi garante solidale, il legislatore ha ravvisato la convenienza di provvedere; ed ha tenuto responsabile il primo vettore per tutte le obbligazioni dei vettori successivi.

Così dispone l'articolo 78 del vecchio Codice di commercio; così l'articolo 308 del Codice nuovo.

Il Governo e le Società ferroviarie pertanto, non avendo su cotesto particolare fatto patti speciali, fa mestieri, per inferenza logica e giuridica ad un tempo, ammettere che nella qualità di parti contraenti siensi riferite alle disposizioni della legge vigente, ossia ai suddetti articoli del Codice di commercio.

Oltre di ciò ne persuade anco la necessità delle cose; imperocchè, senza di ciò, nei punti di collegamento fra le diverse reti, sarebbe indispensabile appostare destinatari provvisori, con quanta spesa, difficoltà e disagio è inutile dire.

E l'inferenza è tanto più legittima in quanto che a coteste disposizioni del Codice di commercio consuevano pure gli articoli delle tariffe e condizioni di trasporti delle attuali diverse reti; 136 delle strade ferrate dell'Alta Italia, 102 delle strade fer-